

# ARCHIVIO MASSIMO CONSOLI

## SCHEDA STORIA GAY # 2

Anno IX  
N° 128

Tel. 011-39-6-9354 7567 Fax 011-39-6-9354 7483

Rome Gay News

4 Febbraio  
1997

Periodicità Settimanale - Direttore Responsabile: Massimo Consoli - Autorizzazione del Tribunale di Velletri, N° 14/89, 16 novembre 1989, Stampato in proprio c/c postale N° 10704005 intestato a: OMPO, v. Einaudi 33, 00040 Frattocchie (Roma)

## I CODICI ITALIANI E L'OMOSESSUALITA'

PER IL LAVORO DI STUDIO E RICERCA DEI CIRCOLI ITALIANI E DEI MEDIA

### CODICE SARDO-ITALIANO

1859

Titolo VII

Dei Reati Contro il Buon Costume

420. Chiunque offenda l'altrui pudore od il buon costume in maniera da eccitare il pubblico scandalo, sarà punito col carcere estensibile a sei mesi.

Se l'oltraggio al pudore è seguito in privato, e vi sia querela della Parte offesa, il colpevole sarà punito col carcere estensibile a tre mesi.

In ambi i casi sarà aggiunta una multa estensibile a lire duecento.

421. Chiunque avrà eccitato, favorito o facilitato la corruzione di persone dell'uno o dell'altro sesso, minori degli anni ventuno, e chiunque le avrà indotte alla prostituzione, sarà punito col carcere non minore di tre mesi, estensibile a tre anni.

Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, il colpevole sarà punito col carcere non minore di due anni, e col *maximum* di detta pena quando il reato avesse il carattere di abituale ed infame traffico.

422. Quando la prostituzione o la corruzione di persone minori degli anni ventuno sarà stata eccitata o facilitata dagli ascendenti, tutori, od altri incaricati di sorvegliare la condotta delle medesime, la pena sarà della reclusione.

Se la prostituzione o la corruzione avrà avuto luogo in una persona che non abbia ancora compiuto gli anni quindici, la pena della reclusione non sarà minore di anni cinque.

425. Qualunque atto di libidine contro natura, se sarà commesso con violenza, nei modi e nelle circostanze prevedute

dagli articoli 489 e 490, sarà punito colla reclusione non minore di anni sette, estensibile ai lavori forzati a tempo; se non vi sarà stata violenza, ma vi sarà intervenuto scandalo o vi sarà stata querela, sarà punito colla reclusione, e potrà la pena anche estendersi ai lavori forzati per anni dieci, a seconda dei casi.

### PROGETTO del CODICE PENALE per il

REGNO D'ITALIA  
E DISEGNO DI LEGGE  
che ne autorizza la pubblicazione  
presentato dal Ministro di Grazia e  
Giustizia e dei Culti  
(ZANARDELLI)

seduta del 22 novembre 1887

### TITOLO VIII - Delitti contro il buon costume e l'ordine delle famiglie. CXXVIII

**I**l Progetto riunisce in un solo Titolo, a somiglianza del codice penale toscano, i delitti contro il buon costume e quelli contro l'ordine delle famiglie. Con ciò si evita il pericolo, assai facile, di classificare erroneamente una specie criminosa; massime quando trattasi di reati dei quali, per la varietà delle offese che arrecano, non è agevole precisare i caratteri che li differenziano da altre categorie affini. Così dicasi, a cagion d'esempio, della violenza carnale, del ratto, dell'adulterio e simili: delitti che offendono ad un tempo il buon costume e l'ordine delle famiglie.

Nel determinare i fatti da comprendersi nel presente Titolo, il Progetto attuale, in conformità ai precedenti, si ispira a questo concetto fondamentale che, se occorre da un lato reprimere severamente i fatti dai quali può derivare alle fami-

glie un danno evidente ed apprezzabile o che sono contrarii alla pubblica decenza, d'altra parte occorre altresì che il legislatore non invada il campo della morale. In conseguenza, le sanzioni penali del Progetto non colpiscono tutti indistintamente i fatti che offendono il buon costume e l'ordine delle famiglie, ma quelli soltanto che si estrinsecano coi caratteri della violenza, dell'ingiuria, della frode o dello scandalo, la repressione dei quali è più vivamente reclamata nell'interesse sociale. Quindi non sono incriminate le azioni che non hanno quei caratteri, e le indagini delle quali farebbe trascendere oltre i suoi giusti confini l'opera legislativa. Il Progetto tace pertanto intorno alle libidine contro natura; avvegnaché rispetto ad esse, come ben dice il Carmignani, riesce più utile l'ignoranza del vizio che non sia per giovare al pubblico esempio la cognizione delle pene che lo reprimono (\*).

Anche questi atti di libidine sono compresi fra quelli che si rendono incriminabili per la violenza, o per l'età delle persone con le quali siano commessi, o per la loro pubblicità, senza però che essi siano in alcun modo nominati per farne oggetto di speciali disposizioni.

(\*) Ne tace infatti il codice toscano; ne tacciono il codice francese, il belga, lo spagnolo. Invece il codice sardo prevede nell'art. 425 «qualunque atto di libidine contro natura» commesso con violenza, oppure con scandalo, od anche senza alcuno di questi due estremi se vi è stata querela. Il detto articolo 425 venne però abrogato per le provincie meridionali dal decreto luogotenenziale del 1861, quando quel codice vi fu esteso. Il codice di Berna ha una disposizione somigliante a quella preindicata del codice sardo. Altri codici, pure stabilendo sanzioni penali per le libidine contro natura, ne danno precisa definizione, ad



impedire sconfinare interpretazioni e sconvolgenti indagini concernenti la vita intima nei rapporti fra l'uno e l'altro sesso. Infatti, tanto il codice germanico (§ 275<sup>1</sup>) quanto l'ungherese (art. 241) limitano il concetto degli atti di libidine contro natura a quelli commessi tra persone di sesso maschile, o da uomini con animali. Mentre il codice austriaco (§ 129<sup>2</sup>) dichiara contro natura la libidine con bestie o con persone del medesimo sesso. Ed allo stesso concetto è informata la legge inglese, che prevede la sodomia e la bestialità, sotto l'espressione di *buggery* ... Il codice ticinese pure prevede «gli atti della specie aborriti dalla natura sopra persone dello stesso sesso».

N. 1920

CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati  
**MANCO, GONELLA GIUSEPPE,  
DE MICHELI VITTURI, DE VITO  
ANTONIO, GEFTER WONDRIKH,  
MICHELINI, ROBERTI,  
ROMUALDI, LECCISI**

Presentata il 22 gennaio 1960  
Modificazione e integrazione del titolo  
IX, capo II, del Codice Penale

**ONOREVOLI COLLE-**  
**GHI!** - La proposta di legge  
che abbiamo l'onore ed il  
dovere di sottoporvi, perché venga  
approvata, rappresenta l'ultimo stadio di  
un lungo processo di maturazione e con-  
vincimento che trae origine da fatti, ele-  
menti e ragioni di indiscutibile portata.

Con la presente proposta di legge ci  
proponiamo, in buona sostanza, di  
impedire il possibile dilagare di un feno-  
meno che, soprattutto in questi ultimi  
anni di vita della società nazionale, ha  
preoccupato tutti coloro i quali hanno a

cuore la sanità  
morale del paese  
ed in particolare  
della sua gioventù.

La perversione  
relativa alla consu-  
mazione di rappor-  
ti sessuali tra per-  
sone dello stesso  
sesso trae origine  
da fattori molteplici  
e diversi che  
vanno da una cau-  
sale patologica,  
ove esistente, ad  
un fenomeno di  
pura e semplice  
degenerazione e di

vizio.

Ma non v'ha dubbio che la situa-  
zione morale dei nuclei familiari deve pro-  
teggersi e che tale finalità non può rag-  
giungersi se non con una legge dello  
Stato.

Esiste oggi in Italia una vera e pro-  
pria letteratura del vizio; teorici di que-  
sta moderna degenerazione hanno avuto  
financo la temerarietà e l'audacia di ele-  
vare il vizio ad arte, sollecitando una  
vera e propria organizzazione con ade-  
sioni concettuali e filosofiche e per ciò  
stesso determinando il pericolo che sif-  
fatte perversioni non rappresentino sol-  
tanto una sia pur degenerata ansia di  
sensi ma una direzione psicologica e  
spirituale verso traguardi di chiara invo-  
luzione morale.

Giovanissimi vengono adescati a  
queste pseudo scuole di rivoluziona-  
mento sessuale col miraggio di emozio-  
ni nuove, di affetti più genuini perché  
lontani dall'interesse della naturale  
attrazione degli opposti sessi, di conqui-  
sta in un campo tanto più eccitante per-  
ché nuovo ed incognito.

La società deve difendersi contro il  
pericoloso dilagare di questo vizio - che  
tende a scardinare non solo la unità  
della famiglia e del Paese, ma soprattutto  
la naturalezza dell'istinto.

Motivi di carattere religioso consi-  
gliano l'approvazione della presente  
proposta di legge giacché è pur vero che  
la concezione unificatrice di persone di  
diverso sesso, sia sotto il profilo fisico  
che sotto quello spirituale, nell'ambito  
delle leggi dello Stato e dei postulati  
sacramentali, è sancito dalla morale cat-  
tolica.

Non è raro, oggi, nei grandi centri  
soprattutto, vedere giovani e giovanissi-  
mi assumere atteggiamenti femminili, in  
dispregio della sana e naturale femmini-  
lità e della sana e naturale virilità. Né  
vale l'opposizione di coloro i quali,  
sotto l'orpoello della difesa assoluta del

principio di libertà finiscono col celare  
gli scopi deteriori del vizio che giunge  
fino alla bassezza del delitto.

Non vale, si ripete, l'opposizione di  
costoro perché è fuori di dubbio che esi-  
ste un diritto della società e della  
Nazione a difendersi da queste vere e  
proprie aggressioni, tanto più efficaci  
quanto più usufruiscono dei mezzi della  
insinuazione e della suggestione; perché  
il diritto della Società postula e compor-  
ta il diritto di difesa dell'individuo il  
quale, molte volte, anche contro la sua  
stessa volontà può finire col diventare  
vittima delle frodi e delle altrui perva-  
sioni.

Disporre, come da autorevole parte  
può asserirsi, del proprio corpo ad  
esclusivo piacimento, significa porsi,  
per l'esercizio di tale assoluto diritto,  
sul piano della contaminazione dell'in-  
teresse morale del prossimo e del supe-  
riore interesse della società.

Se abbiamo (e riteniamo giustamen-  
te) contestato agli apologeti di questo  
genere di libertà il diritto di difendere,  
in omaggio a tal principio, l'uso di que-  
sto vizio e per ciò stesso la consumazio-  
ne di questo delitto, parimenti contesta-  
mo a quanti giustificano il vizio ed il  
delitto con la causale patologica, la sag-  
gezza e la logica di una convincente  
spiegazione.

Ogni fatto illecito può o meno con-  
figurarsi delitto sol che abbia i requisiti  
che la tradizionale legge penale riesce a  
reperire nel fatto delittuoso.

Lo stabilire aprioristicamente e per  
le ragioni precisate che la omosessualità  
costituisca delitto, non esclude il valore  
obiettivo della casistica e l'affidamento  
dell'indagine e della decisione al libero  
convincimento del magistrato.

Sarà infatti il magistrato, nella sua  
sovrana funzione, a stabilire se il fatto  
delittuoso debba beneficiare o non di  
quelle esimenti totali e parziali che  
costituiscono il riconoscimento della

provata e diagnosti-  
cata anomalia psi-  
chica e cerebrale.

Non possono  
forse imputati di  
furto, di rapina, di  
omicidio beneficia-  
re della discrimi-  
nante o della atte-  
nuante del vizio  
mentale? E perché  
bisognerebbe rico-  
noscerci solo ai  
dediti a questo  
vizio e delitto l'a-  
prioristica anomalia  
psico-fisica che  
molte volte può

La pena è della reclu-  
sione da uno a cinque  
anni:  
1° - se il colpevole,  
essendo maggiore degli  
anni ventuno, commetta il  
fatto su persona minore  
degli anni diciotto;  
2° - se il fatto sia com-  
piuto abitualmente, o a  
fine di lucro.

## PROGETTO PRELIMINARE

## di un NUOVO CODICE PENALE

Tipografia delle Mantellate  
**Roma, 1927**

## TITOLO OTTAVO

Dei Delitti Contro la  
Moralità e il Buon Costume

## Capo II.

Delle offese al pudore e  
all'onore sessuale.

Art. 527.  
(art. 338 cod. pen.)

Atti osceni.

Chiunque compie, in  
luogo pubblico o aperto o  
esposto al pubblico, atti o  
manifestazioni verbali che  
abbiano carattere di osce-  
nità, è punito con la reclu-  
sione da sei mesi a tre  
anni.

Art. 528.

Relazioni omosessuali  
Chiunque, fuori dei  
casi preveduti negli arti-  
coli dal 519 al 521, com-  
pie atti di libidine su per-  
sone dello stesso sesso

ovvero si presta a tali atti,  
è punito, se dal fatto deri-  
vi pubblico scandalo, con  
la reclusione da sei mesi a  
tre anni.

La pena è della reclu-  
sione da uno a cinque  
anni:

1° - se il colpevole,  
essendo maggiore degli  
anni ventuno, commetta il  
fatto su persona minore  
degli anni diciotto;  
2° - se il fatto sia com-  
piuto abitualmente, o a  
fine di lucro.

costituire comoda finzione per meglio  
manovrare e perfezionare il dolo nell'a-  
zione contaminante la società?

Legislazioni straniere prevedono il  
fatto della omosessualità come reato e  
trattasi di legislazioni appartenenti a  
nazioni ricche di civiltà e di pensiero.  
Basti ricordare, per esempio, che il  
Codice penale russo all'art. 154<sup>3</sup> preve-  
de la omosessualità come reato per con-  
vincersi come in altri paesi problema  
così delicato ed importante sia stato già  
molto tempo addietro posto e risolto.

Abbiamo previsto come reato il  
semplice fatto della persona (maschio o  
femmina) che abbia rapporti sessuali  
con altra persona dello stesso sesso.

Non ci nascondiamo la difficoltà  
dell'articolazione della legge perché  
possa facilmente giungersi da parte del  
magistrato all'accertamento del reato ed  
alla sua conseguente punizione.

Convinti però che il fatto vada puni-  
to siccome tale, indipendentemente da  
requisiti di notorietà e pubblico scanda-  
lo, abbiamo ritenuto che gli estremi della  
legge debbano riferirsi direttamente alla  
consumazione reiterata e singola di atti  
che configurino i rapporti sessuali.

E' evidente che, per rapporti sessua-  
li abbiamo inteso ed intendiamo definire  
non solo il congiungimento carnale ma  
altresi tutti quegli atti di libidine previsti  
già dalla legge ordinaria penale come  
tali e che manifestino concreta attività  
erotica tra persone dello stesso sesso.

Sarà perciò sufficiente l'accerta-  
mento di un fatto relativo a rapporti ses-  
suali tra persone dello stesso sesso, per-  
ché vi sia la perseguibilità d'ufficio del  
delitto di cui ci occupiamo.

Abbiamo invece ritenuto che il  
requisito dello scandalo debba costituire  
aggravante per il reato ed è indubbio  
che si tratti di circostanza aggravante di  
natura obiettiva.

Per la nozione di scandalo è suffi-  
ciente il diretto riferimento all'articolo  
564 del Codice penale sull'incesto.

Abbiamo infine ritenuto colpire  
maggioremente il maggiorenne che abbia  
e mantenga rapporti sessuali con perso-  
na dello stesso sesso di età minore degli  
anni 18.

Onorevoli colleghi, in una Nazione  
come la nostra ricca di dottrina e di  
civiltà, ma soprattutto depositaria della  
più alta morale che è quella cattolica,  
non può disattendersi il grido di allarme  
che si leva ormai da innumerevoli parti  
della pubblica opinione nell'interesse  
soprattutto delle giovani generazioni.

Noi abbiamo fiducia che gli onore-  
voli colleghi vorranno approvare la pre-  
sente proposta di legge:

## PROPOSTA DI LEGGE

Articolo Unico

Al titolo IX, capo II, del Codice  
penale, è aggiunto il seguente articolo  
527-bis:

«Art. 527-bis. (Omossessualità). -  
Chiunque ha rapporti sessuali con per-  
sone dello stesso sesso è punito con la  
pena della reclusione da sei mesi a due  
anni e con la multa da lire 10.000 a lire  
100.000.

Se dal fatto deriva pubblico scanda-  
lo la pena è aumentata.

Se tra le persone che hanno rapporti  
sessuali con persone dello stesso sesso  
vi siano uno o più minori di anni 18, la  
pena sarà aumentata nei confronti del  
maggiormente o dei maggiorenti».

Questa Proposta di Legge è poi stata  
ripresentata, perfettamente identica,  
con il N. 759, il 14 novembre 1963, a  
firma dei soli  
**MANCO, GONELLA GIUSEPPE,  
FRANCHI, ROMEO, ROMUALDI**

<<<<<

N. 2990

CAMERA DEI DEPUTATI

## PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa del Deputato ROMANO BRUNO

Presentata il 29 aprile 1961  
Norme integrative del Codice penale per  
la repressione della condotta  
omosessuale

**ONOREVOLI COLLE-**  
**GHI!** - Il Codice penale ita-  
liano raccoglie i reati ses-  
suali in quattro titoli, che concernono: i  
delitti contro la persona; i delitti contro  
la moralità pubblica ed il buoncostume;  
i delitti contro la famiglia; i delitti con-  
tro la pietà dei defunti.

Particolarmente il Codice penale  
contempla come delitti, direttamente o  
indirettamente connessi alla sessualità  
l'adulterio; la violenza carnale, gli atti  
di libidine, l'offesa al pudore, la corru-  
zione di minorenni, la prostituzione, il  
lenocinio e la tratta delle bianche; la  
seduzione; le percosse, le lesioni perso-  
nali o la morte nell'atto in cui viene sco-  
perta una illegittima relazione carnale;  
la necrofilia.

Per quanto concerne, invece, la  
genitalità, il Codice penale contempla  
come delitti: il parto prematuro, l'abor-  
to, il contagio di blenorragia e di sifili-  
de, la procurata impotenza a procreare,  
l'eccitamento a pratiche contro la pro-

creazione.

In base, pertanto, all'articolo 1 dello  
stesso Codice penale, secondo il quale  
nessuno può essere punito per un fatto  
che non sia espressamente preveduto  
come reato dalla legge, la legislazione  
italiana esclude la punibilità delle inver-  
sioni e delle perversioni sessuali, ecce-  
zion fatta per la necrofilia. In altri termi-  
ni la condotta sessuale che è propria  
delle inversioni e delle perversioni non  
costituisce reato in sé e per sé, a meno  
che non comporti qualcuna delle omis-  
sioni o commissioni previste come deli-  
tto sessuale nei titoli del Codice penale  
cui si è fatto cenno.

Una tale concezione non è condivi-  
sa dal legislatore di molti altri paesi,  
come l'Inghilterra, l'America, la Russia,  
la Norvegia, la Danimarca, la Svezia, la  
Spagna, l'Austria, la Germania  
Federale, la Grecia, la Francia, l'  
Olanda, il Belgio. In questi paesi, infatti,  
la legislazione penale stabilisce sanzioni  
generalmente severe contro le deviazio-  
ni sessuali, riconoscendo così il diritto  
della società ad essere difesa dal dilaga-  
re della degenerazione e del vizio.

Esistono naturalmente talune spie-  
gazioni che si ritengono valide per giu-  
stificare questa specifica carenza della  
legislazione penale italiana. Tali spiega-  
zioni si rifanno ai seguenti principi:

1°) necessità di tutelare la libertà  
sessuale dell'individuo;

2°) riconoscimento della componen-  
te patologica che sarebbe a base di un'a-  
nomala condotta sessuale.

Questi principi, tuttavia, anche se  
formulati ed espressi nella massima  
buonafede, non resistono ad un esame  
critico condotto con rigorosa analisi  
scientifica e sociologica. E' quanto ci  
proponiamo di dimostrare.

Circa la tutela della libertà sessuale  
dell'individuo, occorre anzitutto inten-  
dersi chiaramente. La libertà sessuale,  
come la libertà in genere, qualunque sia  
il campo delle sue manifestazioni, ha  
ovviamente dei limiti precisi di carattere  
etico e di carattere sociale: questi limiti  
sono segnati dalla liceità delle proprie  
azioni e dal rispetto della libertà altrui.  
Se dunque, parlando di tutela della  
libertà sessuale, intendiamo riferirci alla  
liceità della libera determinazione di  
due individui di sesso diverso di aver tra  
loro contatti, nella piena normalità fisi-  
ologica e nel rispetto del pudore altrui,  
della pubblica decenza e dei diritti di  
terzi, esprimiamo un concetto ovvio dal  
punto di vista giuridico-sociale, anche  
se opinabile sotto il profilo delle convin-  
zioni religiose e del costume.

Ma se il concetto di libertà sessuale  
viene esteso sino al punto da ammettere



azioni contrarie all'ordine naturale e repellenti ad una sana morale sessuale, tali anche da compromettere sotto molteplici aspetti l'ordinato sviluppo fisiologico e psichico di un gran numero di individui e da provocare preoccupanti perturbazioni e deviazioni in ogni strato sociale, ciò significa falsare in modo pericoloso il senso delle parole, confondere i limiti tra il bene ed il male, recare offesa alle finalità etiche cui deve ispirarsi strutturalmente una società civile.

La libertà sessuale va quindi tutelata nei confini che sono ad essa assegnati dall'ordine naturale dei rapporti tra individui di sesso diverso e dal rispetto dei diritti altrui. Sembra peraltro strano che in un paese come l'Italia, dove due fidanzati non possono scambiarsi un bacio tra le romantiche ombre di un parco pubblico senza correre il rischio di essere perseguitati da un poliziotto; dove si applicano le foglie di fico alle statue e si agita accanitamente, e non sempre a proposito, la censura sui cinema, sul teatro, sulla televisione, sui manifesti, quasi fosse il vessillo di una crociata contro la perdizione; dove riesce molto difficile squarciare il velo di pregiudizi e di ipocrisie che avvolge i problemi del sesso in genere e parlare della necessità di impartire ai giovani, nelle dovute forme, una sana educazione sessuale, senza sollevare le più accese proteste di una falange di neomoralisti: sembra strano, dicevamo, che in questo paese la legislazione punitiva sia ispirata a tanta larghezza nei confronti delle anomalie di condotta sessuale che pur sono configurate nella storia millenaria del diritto umano come colpe morali passibili delle più severe e talora tremende punizioni.

Scrive autorevolmente il Pellegrini (*Sessuologia*, Padova, C.E.D.A.M., 1956), che pur difende una simile linea di politica penale: «La tutela della libertà sessuale dell'individuo è siffattamente predominante nel nostro diritto punitivo che anche per la maggioranza dei reati specificamente sessuali si procede solo a querela di parte (atti di libidine, violenza carnale, ratto, adulterio, ecc.) eziandio stabilendo che la punibilità è esclusa, in talune contingenze, per successivo matrimonio, sicché non manca di ironia il fatto di vederlo considerato come un equivalente (o maggiore?) sostitutivo della pena; eziandio subordinando talvolta la azione penale al requisito del pubblico scandalo come è per l'incesto».

Una siffatta tolleranza, che diventa a nostro avviso del tutto assurda nel caso delle perversioni sessuali, non può essere inverso collegata con la linea

difensiva della libertà sessuale, di quella lecita ed autentica che forse è proprio la più compressa nel nostro paese a causa di pregiudizi diffusi, di insufficienti conoscenze dei problemi del sesso, di fattori ambientali e sociali. La libertà sessuale, in quanto tale, non può che riferirsi ai rapporti tra i due sessi esistenti, cioè rapporti tra due individui eterosessuali e non certo ai rapporti tra omosessuali, o bisessuali (per non parlare delle forme di vera e propria inversione sessuale), cioè tra quei perversi che pretenderebbero di affidare quasi un valore di moralità e di liceità alla teoria ed alla pratica del cosiddetto terzo sesso. Queste considerazioni ci sembrano sufficienti per sottrarre qualsiasi validità e fondamento al primo assunto.

Un discorso più ampio merita certamente il secondo assunto, in base al quale la società non potrebbe arbitrarsi di punire le deviazioni sessuali in quanto tali, perché queste deviazioni sarebbero la conseguenza di veri e propri stati morbosì. Va qui detto preliminarmente che il comportamento sociosessuale degli individui porta al riconoscimento di un gruppo di soggetti le cui reazioni sono esclusivamente dirette verso individui del sesso opposto (eterosessuali); di un altro gruppo di soggetti che reagiscono sessualmente solo nei confronti di individui del loro stesso sesso (omosessuali); di un terzo gruppo di soggetti, infine, che reagiscono sia per contatti omosessuali sia eterosessuali, a volte in epoche diverse della loro vita, a volte nella stessa epoca o addirittura nello stesso giorno (bisessuali).

E' chiaro che mentre nel primo caso ci troviamo di fronte ad una attività sessuale fisiologicamente e finalisticamente normale, nel secondo e nel terzo caso dobbiamo registrare una più o meno grave deviazione dalla normalità. Importante è dunque stabilire se questa deviazione sia l'espressione di processi degenerativi patologici in senso stretto, come taluni sostengono e come la grossa opinione pubblica sembra propensa a sospettare, o non viceversa di perturbamenti di ordine morale, sociale ed ambientale che possono essere in gran parte prevenuti e repressi da parte della collettività, con opportuni strumenti di ordine educativo e legislativo.

Occorre intanto chiarire che nessuno nasce omosessuale. A partire dal 50° giorno di vita endouterina l'embrione umano manifesta l'inizio del processo di differenziazione sessuale, in modo che alla nascita, ed anzi, fin dal momento della fecondazione, come vedremo fra un momento, il destino eterosessuale

è anatomicamente ed inevitabilmente segnato per tutti gli individui, salvo il caso raro di anomalie congenite che citeremo e che nulla hanno a che vedere con la condotta omosessuale comunemente intesa.

Per chiarire, molto brevemente, questi concetti, è opportuno ricordare che nel corso della vita endouterina si svolgono due grandi processi: quello del determinismo del sesso e quello della differenziazione sessuale.

La determinazione cromosomica del sesso avviene all'atto in cui uno spermatozoo viene ad unirsi con una cellula uovo. Questa ultima reca sempre un cromosoma X, mentre lo spermatozoo può recare un cromosoma Y. Se lo spermatozoo reca un X si avrà un organismo femminile (XX); se reca un Y si avrà un organismo maschile (XY). Pur essendo quindi legata al seme del maschio la determinazione cromosomica del sesso, non si può tuttavia escludere una certa attività selettiva delle vie genitali femminili tra gli innumerevoli spermatozoi impegnati nella cosiddetta «corsa all'uovo» (alla fine, com'è noto, un solo spermatozoo riuscirà a penetrare nella cellula uovo).

Fino al 46° giorno della vita endouterina la gonade è perfettamente eguale nei due sessi, essa è cioè indifferenziata ed è bipotenziale. A partire dal 50° giorno, come abbiamo detto, sotto l'influenza cromosomica determinata all'atto della fecondazione, la gonade comincia differenziarsi. Se «deve» evolvere in senso femminile, si determina lo sviluppo della sua componente corticale, mentre regredisce la componente midollare; se invece il destino cromosomico è per un organismo di sesso maschile, sarà la componente midollare a svilupparsi e quella corticale a regredire.

Se, dunque, i cromosomi controllano lo sviluppo gonadale, la gonade a sua volta controlla la differenziazione dei genitali interni ed esterni. Esiste infatti una bipotenzialità di sviluppo anche dell'apparato genitale: ogni feto dispone infatti di un duplice apparato di dotti genitali: i dotti di Müller, che possono differenziarsi solo in senso femminile, ed i dotti di Wolff, che possono differenziarsi solo in senso maschile. Anche qui la differenziazione ha un carattere competitivo: nella femmina dallo sviluppo dei dotti di Müller derivano le tube, l'utero e la porzione superiore della vagina, mentre i dotti di Wolff regrediscono e si ritrovano come residui nella donna adulta (epooforon, paraooforon e dotto di Gartner); nel maschio dallo sviluppo dei dotti di Wolff derivano l'epididimo, il dotto

deferente le vescichette seminali, mentre degenerano i dotti di Müller lasciando residui nell'uomo adulto (appendice testicolare, utricolo prostatico).

Tale processo di differenziazione ha inizio nel corso del terzo mese di vita endouterina. Successivamente si ha la differenziazione del seno urogenitale e dei genitali esterni. Così nella femmina dal seno urogenitale si differenzia la parte inferiore della vagina ed il vestibolo con le ghiandole del Bartolini, dal fallo derivano il clitoride e le piccole labbra, dal rigonfiamento genitale le grandi labbra. Dalle stesse strutture originano nel maschio il pene, i corpi cavernosi e lo scroto.

In qualsiasi delle tappe di questo sviluppo sessuale, si possono tuttavia determinare delle anomalie. Si possono quindi avere alterazioni nel processo, di differenziazione cromosomica del sesso, nel processo di differenziazione delle gonadi e dei genitali esterni. Una interessante e pregevole pubblicazione a tal riguardo si deve allo Andreoli (*Gazzetta Sanitaria*, aprile-maggio 1960), che riporta una completa classificazione delle anomalie sessuali congenite. Non sarebbe qui pertinente approfondire i diversi quadri di queste anomalie: basterà soltanto rilevare che gli aspetti clinici di tali arresti o deviazioni di sviluppo sono generalmente rilevabili in modo abbastanza netto (sindrome di Klinefelter, sindrome di Turner, pseudoermafroditismo maschile e femminile, ecc.) e spesso si accompagnano ad altre anomalie congenite quali il *cubitus valgus*, la coartazione della aorta, un ritardato sviluppo mentale, varie anomalie scheletriche, ecc. In questi casi, pertanto, che sono rari in senso assoluto ed addirittura rarissimi in rapporto alla impressionante diffusione della condotta omosessuale, il quadro patologico si impone, talora in modo indiscutibile, talaltra in modo sufficientemente chiaro. In ogni caso non è assolutamente detto che tali soggetti minorati siano destinati ad adottare una condotta omosessuale o bisessuale. Taluni di essi possono essere sterili, pur adottando una condotta assolutamente normale; altri possono essere opportunamente restituiti ad una sufficiente normalità anatomica e fisiologica attraverso interventi chirurgici ed appropriate cure, altri ancora sono deficienti o tarati psichici, incapaci di rapporti sociosessuali. Sempre, tuttavia, il medico accorto riesce ad identificare i segni più o meno marcati di un quadro realmente patologico.

Ma si tratta, come abbiamo detto, di casi molto rari, talora addirittura sfruttati per discutibili spettacoli di varietà nei deferenti le vescichette seminali, mentre degenerano i dotti di Müller lasciando residui nell'uomo adulto (appendice testicolare, utricolo prostatico).

Ma si tratta, come abbiamo detto, di casi molto rari, talora addirittura sfruttati per discutibili spettacoli di varietà nei

locali notturni delle maggiori città del mondo. In realtà l'uomo nasce per la donna, e la donna per l'uomo, con un destino inevitabile stabilito all'atto della fecondazione e finalisticamente rivolto alla riproduzione della specie.

Peraltro, più che far riferimento ad un «destino omosessuale» conseguito all'atto della nascita, i sostenitori della tesi patologica hanno trovato un valido sostegno nella teoria originale di Freud, esposta nell'opera famosa «Tre contributi alla teoria della sessualità», ed in una folta schiera di psicoanalisti che, in tutto il mondo, si adoperano a sostenerne i postulati. Freud accetta senz'altro il destino eterosessuale dello individuo: ma egli ritiene che la sessualità si sviluppi attraverso una successiva integrazione di istinti elementari. Poiché molteplici fattori di natura psicologica possono influire su tale processo di sviluppo, le perversioni sarebbero il frutto di un arresto di coordinamento psichico, si manifesterebbero, cioè, come «frammenti di uno sviluppo inibito» e come «infantilismo». Di qui la necessità dell'opera dello psicanalista per rimuovere i complessi originari; cioè le cause di questo arresto di coordinamento.

Noi non intendiamo certamente discutere Freud, né alcuni tra i più insigni psicanalisti viventi, come Alexander, Gillespie, Lacan, Eidelberg, che si sono specializzati nel trattare i problemi della perversione sessuale. Ci affidiamo, invece, alle discussioni ed agli studi che in tutto il mondo sono stati condotti sull'argomento e che hanno portato a conclusioni ben diverse, certamente molto autorevoli e da considerarsi ormai definitive. Secondo tali conclusioni, dunque, gli individui che praticano una condotta omosessuale o bisessuale non sono degli ammalati psicomentali, bensì dei soggetti moralmente devianti, cioè dei viziosi nel vero senso della parola. Tale è anche la tesi che emerge obiettivamente dai due più recenti documenti in materia, di importanza mondiale, che abbiamo consultato: il ben noto Rapporto Kinsey ed il *Report of the Committee on Homosexual Offences and Prostitution*, quest'ultimo presentato al Parlamento inglese nel settembre 1957 dal Segretario di Stato per l'interno e dal Segretario di Stato per la Scozia.

Il discorso è invero diverso per talune forme di anomalie sessuali che implicano necessariamente una psicoderegolazione od una psicosi autentica, quali ad esempio la citata necrofilia, il grande sadismo, l'esibizionismo, l'erotomania. E' ovvio che in questi casi ci troviamo di fronte ad individui che sono in realtà

più o meno gravemente incapaci di intendere e di volere e per i quali la società deve provvedere con misure di sicurezza adeguate alla loro palese affezione patologica.

Più difficile è stabilire un limite tra la psicoderegolazione ed il vizio nelle forme di inversione sessuale proprie di individui dediti alla bestialità, cioè a contatti con animali.

In generale tuttavia le inversioni sessuali, come la necrofilia e la bestialità, costituiscono manifestazioni repellenti all'istinto e vanno, a nostro avviso, inquadrare tra le psicoderegolazioni. L'omosessualità (o la bisessualità, che ne costituisce un aspetto) è in realtà un perversimento dell'istinto e non va confusa con l'inversione sessuale. A tal riguardo va anche detto che per inversione sessuale, in senso più aderente alla lettera, dovrebbe intendersi quel comportamento in base al quale il maschio fa la parte della femmina, e viceversa. Negli animali, secondo gli studi di Ball, Beach, Stone, Young ed altri, l'iniezione di ormone delle gonadi può in realtà provocare una simile inversione nelle parti. Molti clinici hanno interpretato questi esperimenti come la prova che gli ormoni sessuali controllano l'omosessualità o l'eterosessualità del comportamento di un individuo.

Ecco dunque una terza tesi - quella ormonale, dopo quella della origine congenita e quella delle deviazioni psicomentali -, sostenuta per dimostrare il carattere patologico della condotta omosessuale. Nulla di più falso. Negli animali trattati si determinano taluni atteggiamenti, ma non si manifestano segni di «sentire contrario». Esperienze cliniche ripetutamente condotte sul maschio umano hanno dimostrato che l'intensità della sua attività sessuale è certamente potenziata con la somministrazione di ormoni maschili, mentre la scelta dell'altro sesso (cioè la sua preesistente etero - oppure omosessualità) non viene modificata. Così è per la donna alla quale per ragioni terapeutiche si somministrano ormoni maschili: possono rilevarsi a lungo andare fenomeni più o meno modici di virilizzazione dei caratteri sessuali secondari, ma l'istinto fondamentale non subisce modificazioni.

Riassumendo: la perversione sessuale non è, dunque, una malattia riportabile ad origini congenite, perché abbiamo visto che le affezioni e le anomalie sessuali congenite sono molto rare relativamente al numero di individui dediti a pratiche omosessuali e presentano generalmente note cliniche individuabili con chiarezza. Non è una malattia psicomentale, non essendo possibile



Tale condotta è viceversa, nel

6

Può dunque una società nazionale, in cui anche i motivi religiosi postulano nella sanità e nella moralità della famiglia la guida etica primaria per tutti i cittadini, assistere inerte a questa rivoluzione sessuale, a questa incredibile contaminazione organizzata da untori sempre più numerosi, cinici ed aggressivi.



consentendo ad essi addirittura una sorta di attività pubblicistica attraverso riunioni, convegni, il cinema, la letteratura, la radio e la televisione? Chi difende i giovani da questo cancro sociale che li avvia ad una vita di vergogna, di degradazione e di progressiva involuzione morale?

Ogni perversione sessuale, ed in primo luogo la condotta omosessuale che si impone per la sua diffusione, va a nostro avviso perseguita d'ufficio, come delitto a se stante e come origine di altri delitti contro la società. L'adescamento, la corruzione dei giovanissimi, la violenza morale e psicologica, la violenza fisica, la oscena morbosità sessuale, talvolta il delitto: ecco i successivi traguardi della perversione sessuale, di cui ogni giorno le cronache ci offrono esempi edificanti ed avvilenti.

Non esiste, non può esistere giustificazione, per coloro che accettano un simile stato di cose e che non intendono abbattere il comodo paravento del vizio più turpe, sistemato per propria utilità dai cultori e dagli apologeti del vizio stesso, nel falso segno della difesa della libertà sessuale e della comprensione sociale verso inesistenti componenti patologiche, siano esse congenite, ereditarie, ormonali o psicomentali. D'altra parte la società non si difende forse dai pazzi criminali? Non condanna i delitti a sfondo passionale? Non affida al magistrato, comunque, il giudizio motivato circa la presenza di attenuanti e circa la facoltà di intendere e di volere dell'imputato?

Non si vede, dunque, per quale ragione il Codice penale dovrebbe in questi casi, e soltanto in questi casi, escludere aprioristicamente la punibilità di delitti così gravi contro la morale e contro la società.

D'altra parte se la legislazione di quasi tutti i paesi civili prevede a ragion veduta la punibilità della condotta omosessuale, occorre pur logicamente domandarsi se non sia la nostra società nazionale a perseverare nell'errore.

L'esame della legislazione penale vigente negli altri paesi europei mette, infatti, in evidenza l'esistenza di severe norme repressive contro l'omosessualità. Tutti questi paesi considerano l'atto omosessuale un reato in se e per se, comunque e dovunque avvenga, in pubblico o in privato, consensualmente o attraverso violenza fisica, o morale, esercitata dall'attore sul *partner*. Solo il Belgio e la Spagna, tra questi Stati, con-

siderano l'atto omosessuale punibile allorché avvenga attraverso la violenza, o sia causa di pubblico scandalo o di offesa all'ordine pubblico.

Generalmente nella legislazione non viene fatta distinzione tra sodomia ed altri atti omosessuali, mentre in Inghilterra tale distinzione esiste e la sodomia viene colpita con la massima sanzione che, per i casi di maggiore gravità, giunge sino all'ergastolo. Tale distinzione viene mantenuta anche nelle proposte avanzate nel «Rapporto» al Parlamento del settembre 1957, limitando però l'applicazione della pena all'ergastolo solo ai casi di sodomia perpetrati su soggetti minori di sedici anni.

L'esame comparato di queste legislazioni mette sempre in evidenza un'analogia di criteri circa la gravità del reato omosessuale perseguibile, ed in particolare circa le aggravanti a carico degli attori che scelgono *partner* di età inferiore ai quindici-sedici anni, o che approfittino di circostanze favorevoli che rendano inabile il *partner* stesso a qualsiasi resistenza attiva. Come abbiamo detto, la legislazione inglese è forse la più severa: ma anche la norvegese giunge a contemplare l'ergastolo, mentre quelle della maggior parte degli altri paesi citati giunge a contemplare pene massime di dieci-quindici anni di reclusione. Anche molto severa, tra i paesi extra europei, è la legislazione degli Stati americani, mentre in Russia l'articolo 154 del Codice penale prevede esplicitamente la omosessualità come reato perseguibile d'ufficio.

Non sembrano necessarie ulteriori considerazioni per dimostrare la urgente necessità di inserire nel nostro Codice penale norme atte a perseguire d'ufficio il reato di condotta omosessuale. Tra tutte le forme di perversione sessuale, questa ci sembra allo stato quella che esiga provvedimenti diretti ed efficaci, onde ostacolare con tutti i mezzi consentiti alla società il dilagare della corruzione e della degradazione umana.

Gli articoli che presentiamo all'approvazione degli onorevoli colleghi ci sembrano validi a sintetizzare i concetti esposti ed a raggiungere le auspiccate finalità. Essi vanno inseriti opportunamente nel corpo dei quattro titoli che il Codice penale italiano contempla in materia di reati sessuali.

Per tutte le considerazioni e le ragioni esposte, confidiamo che la Camera voglia approvare la presente

proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1

Chiunque ha rapporti sessuali, o commette atti idonei al raggiungimento di una finalità sessuale con persona dello stesso sesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.

Se la persona che commette tale reato ha un'età compresa tra i diciassette ed i ventuno anni, la pena è ridotta della metà.

### ART. 2.

Chiunque, essendo maggiorenne, ha rapporti sessuali, o commette atti, idonei al raggiungimento di una finalità sessuale con persona dello stesso sesso la cui età sia inferiore ai diciassette anni, anche se quest'ultima persona sia consenziente, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se la persona che commette tale reato ha un'età compresa tra i diciassette ed i ventuno anni, la pena è ridotta della metà.

### ART. 3.

Le pene di cui ai precedenti articoli sono raddoppiate se l'attore ricorre alla violenza fisica o approfitta di soggetti inabili a resistere per condizioni morbose, o perché resi inabili con l'uso di stupefacenti, oppure di alcoolici, oppure di altre sostanze idonee a diminuire la capacità di intendere e di volere.

Le pene sono del pari raddoppiate se l'attore abusi della sua condizione di autorità nei confronti del *partner*, o ricorra alla corruzione con danaro od altri beni, o se il fatto sia commesso in località aperta al pubblico e dia luogo, o possa dar luogo, a pubblico scandalo.

### ART. 4.

Chiunque a mezzo della stampa, della radio televisione, del teatro, del cinema, di convegni o riunioni dovunque tenuti e di ogni altro sistema di propaganda e diffusione, si renda promotore, organizzatore od esecutore di azioni e manifestazioni che abbiano come finalità l'apologia della condotta omosessuale è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

### NOTE

1 Chiaramente è un errore: qui si vuol intendere il paragrafo 175.

2 Promulgato il 27 maggio 1852.

3 Dovrebbe essere un altro errore. L'art. era il 121.

**L'ARCHIVIO MASSIMO CONSOLI E' A DISPOSIZIONE PER OGNI APPROFONDIMENTO E SUGGERIMENTO RELATIVO A RICERCHE, STUDI, INCHIESTE**